

## QUESITI IN TEMA BANCARIO

SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO

VERSIONE DEL 21.12.2014

### **1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.**

Se il rapporto è costituito ANTE 29.01.2009<sup>12</sup>.

Se il rapporto è costituito POST 29.01.2009 o comunque è continuato dopo tale data<sup>3</sup>.

#### **1a) C.m.s. clausola in astratto valida.**

ALLORA QUESITO:

“Esaminati gli atti e di documenti di causa, dica il CTU, se la c.m.s. sia stata addebitata fino al 29.01.2009 (data di entrata in vigore della L. 28.01.2009 n. 2 che ha convertito con modificazioni il D.L. 29.11.2008 n. 185, c.d. decreto anti-crisi) in conformità a quanto previsto dal contratto e ne calcoli il relativo ammontare; in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto;

Inoltre, dica il CTU, se la c.m.s. sia stata addebitata, a partire dal 29.01.2009, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv. in L. 28.01.2009 n. 2 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/09; in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto”.

#### **1b) C.m.s. clausola ritenuta nulla.**

ALLORA QUESITO:

“Ricalcoli il CTU l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto”.

---

<sup>1</sup> Prima di tutto LEGGERE IL CONTRATTO e verificare che quale sia la CAUSA della commissione:

a) se è il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della Banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito (clausola da ritenersi valida);

b) se invece – come si verifica nella prassi – ha una funzione di fatto sovrapponibile a quella degli interessi corrispettivi in quanto calcolata sul massimo importo utilizzato intra fido, e si tratta quindi di un onere aggiuntivo ad interessi passivi che la Banca già percepisce sulla somma effettivamente utilizzata dal cliente nell'ambito del fido (la giurisprudenza di merito ritiene che in questo caso la clausola sia nulla per la mancanza di una valida causa negoziale Trib. Torino 21.01.2010; Trib. Parma 23.03.2010, Trib. Monza 11.06.2007). In questo, è necessario RIQUALIFICARE detta commissione quale interesse passivo, così da poterne tenere conto nel calcolo del teg effettivo applicato al rapporto ai fini della verifica del superamento della soglia stabilita ai fini usurari.

<sup>2</sup> Dopo controllare che la clausola sia DETERMINATA (ovverosia riporti la percentuale da applicare, su quale somma, la periodicità del calcolo), in difetto è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

<sup>3</sup> CONTROLLARE se nel contratto è presente la clausola contenente la c.m.s. nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.L. 29.11.2008 n. 185 conv. in L. 28.01.2009 n. 2 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/09.

**2) USURARIETÀ DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI<sup>4</sup> CON RIFERIMENTO AL SOLO MOMENTO DELLA LORO PATTUIZIONE<sup>5</sup> (O DELL'ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI EX ART. 118 TUB).**

**2a)** Per la fase del rapporto ANTE 29.01.2009,  
con C.m.s con funzione analoga a quella degli interessi (v. nota 1 – lett. b)),  
con C.m.s. correttamente addebitata nel rispetto del contratto,  
ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nel \*contratto di conto corrente n. \*contratto di mutuo n. \*o di finanziamento \*o di apertura di credito n. \*o altro, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.

A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto, considerato che si tratta di costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito<sup>6</sup>, inserendola tra gli interessi<sup>7</sup>.

In ogni caso determini il TEG secondo la formula della B.I. vigente al momento della sottoscrizione del contratto<sup>8</sup>, seguendo le relative istruzioni fornite dalla stessa B.I. a corredo della formula utilizzata.

---

<sup>4</sup> IMPORTANTE NON SI DEVONO SOMMARE gli interessi corrispettivi con quelli moratori, vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica.

<sup>5</sup> Così come previsto dal D.L. 29.12.2000 n. 394 conv. in L. 28.02.2001 n. 24 si deve guardare al solo momento della PATTUIZIONE ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 644 c.p. e all'art. 1815 comma 2 c.c. (cfr. Corte Cost. 29/2002; Cass. 4380/2003).

<sup>6</sup> In questo senso Cass. 28743/2010; Cass. 12028/2010.

<sup>7</sup> In alternativa, la cms può essere inserita tra gli oneri.

<sup>8</sup> In caso di CALCOLO TEG CON FORMULA B.I. si dovranno seguire le istruzioni della B.I., con applicazione della formula corrispondente alla categoria di operazioni individuata nel caso da decidere.

Per il periodo ante 2009 cfr. istruzioni B.I. 2006 punto C3: gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

Per il periodo post 2009 cfr. istruzioni B.I. 2009 punto C3: - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Per FIDO ACCORDATO – come da istruzioni B.I. punto B4 –si intende l'ammontare del fido UTILIZZABILE dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Tale fido potrà essere ricavato attraverso il conteggio indiretto dall'estratto conto. Inoltre, a seconda dell'onere della prova, potrebbe ricadere sul correntista la dimostrazione o quantomeno l'allegazione del fido accordato (ma non quello del fido di fatto).

Inoltre – come da punto B4 istruzioni 2009 – nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'UTILIZZO EFFETTIVO nel corso del trimestre di riferimento (inteso come massimo utilizzo nel trimestre, secondo le istruzioni della B.I., e non come utilizzo medio nel trimestre di riferimento) (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di

**2b)** Per la fase del rapporto ANTE 29.01.2009,

con (vera) C.m.s con funzione di remunerazione per il servizio di messa a disposizione di una somma (v. nota 1 – lett. a))<sup>9</sup>,

con C.m.s. correttamente addebitata nel rispetto del contratto,

ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell’art. 118 TUB nel \*contratto di conto corrente n. \*contratto di mutuo n. \*o di finanziamento \*o di apertura di credito n. \*o altro, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, al quale andrà sommato la commissione di massimo scoperto media rilevata su base trimestrale moltiplicata per 1,5<sup>1011</sup>.

A tal fine, computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto, considerato che si tratta di costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito<sup>12</sup>, inserendola tra gli oneri.

In ogni caso determini il TEG, aggiungendo la Cms media rilevata ed indicata nello stesso D.M. di riferimento per il trimestre in esame, secondo la formula della B.I. vigente al momento della sottoscrizione del contratto<sup>13</sup>, seguendo le relative istruzioni fornite dalla stessa B.I. a corredo della formula utilizzata”.

---

effetti deve essere considerato l’importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in base all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell’arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.  
<sup>9</sup> ATTENZIONE: In questo caso, secondo una tesi si deve concludere per l’irrelevanza di questo tipo (vero) di c.m.s. ai fini del superamento del tasso soglia, non incidendo sul costo del denaro, il quale serve a valutare lo squilibrio tra prestito erogato e relativa remunerazione.

<sup>10</sup> ATTENZIONE solo a partire dal 2002 nei DM trimestrali, insieme alla rilevazione del tasso soglia, vi è anche la rilevazione della Cms media.

<sup>11</sup> Al fine di rettificare ed omogeneizzare i dati nel confronto tra «tasso effettivo globale» e «tasso soglia».

<sup>12</sup> In questo senso Cass. 28743/2010; Cass. 12028/2010.

<sup>13</sup> In caso di CALCOLO TEG CON FORMULA B.I. si dovranno seguire le istruzioni della B.I., con applicazione della formula corrispondente alla categoria di operazioni individuata nel caso da decidere.

Per il periodo ante 2009 cfr. istruzioni B.I. 2006 punto C3: gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

Per il periodo post 2009 cfr. istruzioni B.I. 2009 punto C3: - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Per FIDO ACCORDATO – come da istruzioni B.I. punto B4 –si intende l’ammontare del fido UTILIZZABILE dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Tale fido potrà essere ricavato attraverso il conteggio indiretto dall’estratto conto. Inoltre, a seconda dell’onere della prova, potrebbe ricadere sul correntista la dimostrazione o quantomeno l’allegazione del fido accordato (ma non quello del fido di fatto).

Inoltre – come da punto B4 istruzioni 2009 – nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’UTILIZZO EFFETTIVO nel corso del trimestre di

**2c)** Per la fase del rapporto POST 29.01.2009,  
con C.m.s. addebitata in conformità alla normativa vigente,

ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nel \*contratto di conto corrente n. \*contratto di mutuo n. \*o di finanziamento \*o di apertura di credito n. \*o altro, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.

A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto.

In ogni caso determini il TEG, secondo la formula della B.I. vigente al momento della sottoscrizione del contratto<sup>14</sup>, seguendo le relative istruzioni fornite dalla stessa B.I. a corredo della formula utilizzata”.

---

riferimento (inteso come massimo utilizzo nel trimestre, secondo le istruzioni della B.I., e non come utilizzo medio nel trimestre di riferimento) (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

<sup>14</sup> In caso di CALCOLO TEG CON FORMULA B.I. si dovranno seguire le istruzioni della B.I., con applicazione della formula corrispondente alla categoria di operazioni individuata nel caso da decidere.

Per il periodo ante 2009 cfr. istruzioni B.I. 2006 punto C3: gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

Per il periodo post 2009 cfr. istruzioni B.I. 2009 punto C3: - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Per FIDO ACCORDATO – come da istruzioni B.I. punto B4 –si intende l'ammontare del fido UTILIZZABILE dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Tale fido potrà essere ricavato attraverso il conteggio indiretto dall'estratto conto. Inoltre, a seconda dell'onere della prova, potrebbe ricadere sul correntista la dimostrazione o quantomeno l'allegazione del fido accordato (ma non quello del fido di fatto).

Inoltre – come da punto B4 istruzioni 2009 – nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'UTILIZZO EFFETTIVO nel corso del trimestre di riferimento (inteso come massimo utilizzo nel trimestre, secondo le istruzioni della B.I., e non come utilizzo medio nel trimestre di riferimento) (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

### 3) USURARIETÀ DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI<sup>15</sup> NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (C.D. USURA SOPRAVVENUTA)<sup>16</sup>.

Stante l'inapplicabilità del comma 2 dell'art. 1815 c.c., si ritiene di operare la riduzione del teg sotto la soglia<sup>17</sup>, in quanto non è ravvisabile una pattuizione anche parzialmente nulla tale da giustificare l'eterointegrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., potendo invece riconoscere la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c..

**3a)** Per la fase del rapporto ANTE 29.01.2009,  
con C.m.s con funzione analoga a quella degli interessi (v. nota 1 – lett. b)),  
con C.m.s. correttamente addebitata nel rispetto del contratto,  
ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato al \*contratto di conto corrente n. \*contratto di mutuo n. \*o di finanziamento \*o di apertura di credito n. \*o altro, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti nel corso del rapporto aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento.

A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto<sup>18</sup>, inserendola tra gli interessi<sup>19</sup>.

In ogni caso determini il TEG, secondo la formula della B.I. vigente al momento della sottoscrizione del contratto<sup>20</sup>, seguendo le relative istruzioni fornite dalla stessa B.I. a corredo della formula utilizzata”.

<sup>15</sup> IMPORTANTE NON SI DEVONO SOMMARE gli interessi corrispettivi con quelli moratori, vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica.

<sup>16</sup> USURA SOPRAVVENUTA si verifica:

a) o con riferimento ad un contratto stipulato prima della L. 108/1996;

b) oppure per un contratto post novella 1996 con pattuizione originaria lecita, DOVE NON VI E' STATO ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI EX ART. 118 TUB (in quanto lo ius variandi comporta una nuova pattuizione, che rende applicabile il comma 2 dell'art. 1815 c.c. in caso di superamento del tasso soglia).

Non si può applicare la sanzione del comma 2 art. 1815 c.c. per un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale: la natura usuraria degli interessi deve essere valutata unicamente in riferimento alla data di stipulazione degli interessi senza che possa avere rilevanza il fenomeno dell'usura sopravvenuta (Trib. Napoli 12.02.2004).

Infatti, la L. 24/2001 di interpretazione autentica – secondo la Cassazione 12.07.2007 n. 15621 – si applica sia ai rapporti di mutuo sia a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari.

<sup>17</sup> Di contro, altra tesi ritiene di poter fare ricorso al principio della nullità parziale della clausola e della sua sostituzione ex lege ai sensi dell'art. 1339 c.c. con il SAGGIO LEGALE DEGLI INTERESSI in applicazione del comma 3 dell'art. 1284 c.c. (cfr. Corte App. Milano 10.05.2002; Trib. Monza 22.04.2003).

<sup>18</sup> In questo senso Cass. 28743/2010; Cass. 12028/2010.

<sup>19</sup> In alternativa potrà essere inserita tra gli oneri.

<sup>20</sup> In caso di CALCOLO TEG CON FORMULA B.I. si dovranno seguire le istruzioni della B.I., con applicazione della formula corrispondente alla categoria di operazioni individuata nel caso da decidere.

**3b)** Per la fase del rapporto ANTE 29.01.2009,

con (vera) C.m.s con funzione di remunerazione per il servizio di messa a disposizione di una somma (v. nota 1 – lett. a))<sup>21</sup>,

con C.m.s. correttamente addebitata nel rispetto del contratto,

ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato al \*contratto di conto corrente n. \*contratto di mutuo n. \*o di finanziamento \*o di apertura di credito n. \*o altro, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti nel corso del rapporto aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento, al quale andrà sommato la Cms media rilevata su base trimestrale nello stesso D.M. via via di riferimento moltiplicata per 1,5<sup>2223</sup>.

A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto, considerato che si tratta di costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito<sup>24</sup>, inserendola tra gli oneri.

In ogni caso determini il TEG, aggiungendo la Cms media rilevata ed indicata nello stesso D.M. di riferimento per il trimestre in esame, secondo la formula della B.I. vigente al momento della

---

Per il periodo ante 2009 cfr. istruzioni B.I. 2006 punto C3: gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

Per il periodo post 2009 cfr. istruzioni B.I. 2009 punto C3: - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Per FIDO ACCORDATO – come da istruzioni B.I. punto B4 –si intende l’ammontare del fido UTILIZZABILE dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Tale fido potrà essere ricavato attraverso il conteggio indiretto dall’estratto conto. Inoltre, a seconda dell’onere della prova, potrebbe ricadere sul correntista la dimostrazione o quantomeno l’allegazione del fido accordato (ma non quello del fido di fatto).

Inoltre – come da punto B4 istruzioni 2009 – nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’UTILIZZO EFFETTIVO nel corso del trimestre di riferimento (inteso come massimo utilizzo nel trimestre, secondo le istruzioni della B.I., e non come utilizzo medio nel trimestre di riferimento) (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di effetti deve essere considerato l’importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in base all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell’arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

<sup>21</sup> ATTENZIONE: In questo caso, secondo una tesi si deve concludere per l’irrelevanza di questo tipo (vero) di c.m.s. ai fini del superamento del tasso soglia, non incidendo sul costo del denaro, il quale serve a valutare lo squilibrio tra prestito erogato e relativa remunerazione.

<sup>22</sup> ATTENZIONE solo a partire dal 2002 nei DM trimestrali, insieme alla rilevazione del tasso soglia, vi è anche la rilevazione della Cms media.

<sup>23</sup> Al fine di rettificare ed omogeneizzare i dati nel confronto tra «tasso effettivo globale» e «tasso soglia».

<sup>24</sup> In questo senso Cass. 28743/2010; Cass. 12028/2010.

sottoscrizione del contratto<sup>25</sup>, seguendo le relative istruzioni fornite dalla stessa B.I. a corredo della formula utilizzata”.

**3c)** Per la fase del rapporto POST 29.01.2009,  
con C.m.s. addebitata in conformità alla normativa vigente,  
ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato al \*contratto di conto corrente n. \*contratto di mutuo n. \*o di finanziamento \*o di apertura di credito n. \*o altro, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti nel corso del rapporto, aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento.

A tal fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse), e quindi anche la commissione di massimo scoperto.

In ogni caso determini il TEG secondo la formula della B.I. vigente al momento della sottoscrizione del contratto<sup>26</sup>, seguendo le relative istruzioni fornite dalla stessa B.I. a corredo della formula utilizzata”.

---

<sup>25</sup> In caso di CALCOLO TEG CON FORMULA B.I. si dovranno seguire le istruzioni della B.I., con applicazione della formula corrispondente alla categoria di operazioni individuata nel caso da decidere.

Per il periodo ante 2009 cfr. istruzioni B.I. 2006 punto C3: gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

Per il periodo post 2009 cfr. istruzioni B.I. 2009 punto C3: - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

Per FIDO ACCORDATO – come da istruzioni B.I. punto B4 –si intende l'ammontare del fido UTILIZZABILE dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Tale fido potrà essere ricavato attraverso il conteggio indiretto dall'estratto conto. Inoltre, a seconda dell'onere della prova, potrebbe ricadere sul correntista la dimostrazione o quantomeno l'allegazione del fido accordato (ma non quello del fido di fatto).

Inoltre – come da punto B4 istruzioni 2009 – nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'UTILIZZO EFFETTIVO nel corso del trimestre di riferimento (inteso come massimo utilizzo nel trimestre, secondo le istruzioni della B.I., e non come utilizzo medio nel trimestre di riferimento) (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

<sup>26</sup> In caso di CALCOLO TEG CON FORMULA B.I. si dovranno seguire le istruzioni della B.I., con applicazione della formula corrispondente alla categoria di operazioni individuata nel caso da decidere.

Per il periodo ante 2009 cfr. istruzioni B.I. 2006 punto C3: gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

Per il periodo post 2009 cfr. istruzioni B.I. 2009 punto C3: - gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.

---

Per FIDO ACCORDATO – come da istruzioni B.I. punto B4 –si intende l’ammontare del fido UTILIZZABILE dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Tale fido potrà essere ricavato attraverso il conteggio indiretto dall’estratto conto. Inoltre, a seconda dell’onere della prova, potrebbe ricadere sul correntista la dimostrazione o quantomeno l’allegazione del fido accordato (ma non quello del fido di fatto).

Inoltre – come da punto B4 istruzioni 2009 – nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’UTILIZZO EFFETTIVO nel corso del trimestre di riferimento (inteso come massimo utilizzo nel trimestre, secondo le istruzioni della B.I., e non come utilizzo medio nel trimestre di riferimento) (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo 7 e di sconto di effetti deve essere considerato l’importo erogato 8). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d’importo è determinata in base all’importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell’arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

#### **4) USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI (C.D. FASE PATOLOGICA DEL CONTRATTO).**

Solo se si è in presenza di \*contratto di mutuo \*di finanziamento \*di apertura di credito

Per tali interessi non è applicabile la L. 108/1996, poiché le rilevazioni trimestrali riportate nei D.M. hanno ad oggetto la media dei soli interessi corrispettivi applicati in concreto dalle Banche.

Gli interessi di mora devono, pertanto, essere trattati come una penale per il ritardo nel pagamento ed eventualmente possono essere ridotti dal Giudice ad equità ex 1384 c.c.

Verificare che vi sia una pattuizione scritta.

“Calcoli il CTU l’ammontare degli interessi moratori addebitati nella fase patologica del rapporto contrattuale, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali”.

## **5) ANATOCISMO<sup>2728</sup>.**

**5a)** Per i contratti stipulati ANTE 30.06.2000,

ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

- qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.06.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi,

- ed altresì qualora dal 01.07.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB”.

**5b)** Per i contratti stipulati POST 30.06.2000,

ALLORA QUESITO

“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB”.

## **PRESCRIZIONE**

“Ridetermini il CTU l'effettivo rapporto dare/avere tra i contraenti, considerato il termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione, il quale decorre per le rimesse ripristinatorie dalla data di chiusura del conto corrente, mentre per quelle solutorie dall'effettivo pagamento<sup>29</sup>”.

---

<sup>27</sup> SECONDO IL CRITERIO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI, il calcolo degli interessi anatocistici dovrà essere effettuato solo successivamente al calcolo degli interessi usurari, in quanto, diversamente procedendo, si inciderebbe sui c.d. “numeri debitori”, alterando il conteggio per il calcolo degli interessi usurari: difatti, il contratto, depurato dell'eventuale meccanismo dell'anatocismo, risulterebbe quasi certamente contenere interessi in violazione della L. anti-usura.

<sup>28</sup> ONERI PROBATORI:

Contratti ANTE 30.06.2000, in riferimento al periodo successivo al 01.07.2000, la Banca ha l'onere di depositare (in applicazione delle prescrizioni contenute nella delibera CICR del 200):

1) copia della Gazzetta Ufficiale;

2) copia comunicazione al correntista contenuta negli estratti conto.

Contratti POST 30.06.2000 verificare che la clausola sia pattuita per scritto e separatamente sottoscritta in quanto abusiva/vessatoria.

IMPORTANTE: per effettuare il calcolo degli interessi anatocistici servono I CONTI ORDINARI, non essendo sufficienti i CONTI SCALARI come per il calcolo degli interessi usurari.

<sup>29</sup> V. SS.UU. Cass. n. 24418/10.